

Cass. pen. Sez. I, (ud. 19-06-1998) 15-07-1998, n. 8375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente

1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere

2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO "

3. Dott. MARCHESE ANTONIO "

4. Dott. SANTACROCE GIORGIO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1) n. il 04.03.1979

avverso sentenza del 25.11.1997

C. APP. SEZ. MIN. di TORINO

visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso

udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere SANTACROCE GIORGIO

Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Bruno Ranieri

che ha concluso per il rigetto del ricorso

Svolgimento del processo

I. La corte di appello di Torino - sezione penale per i minorenni, con sentenza del 25 novembre 1997, in parziale riforma della sentenza emessa il 29 maggio 1997 dal tribunale per i minorenni della stessa città, ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero alla richiesta di giudizio abbreviato, riduceva la pena inflitta a , albanese, ad anni cinque e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto le altre statuizioni.

I reati contestati ed accertati a carico del (e riuniti tutti sotto il vincolo della continuazione) erano quelli di concorso nel sequestro a scopo di estorsione del minore e della madre , di concorso in induzione e sfruttamento della prostituzione aggravati della donna, di concorso in lesioni personali pure aggravate in danno della stessa donna, di concorso in favoreggiamento dell'ingresso abusivo della donna nel territorio italiano al fine di sfruttarne la prostituzione, nonché di false dichiarazioni sulla propria identità personale e di uso di patente di guida falsa, entrambi aggravati.

Prima di esaminare il contenuto della sentenza di appello, appare opportuno indicare, per sommi capi e nei limiti in cui possono interessare il presente ricorso per cassazione, gli aspetti essenziali della vicenda in cui si inseriscono i fatti contestati all'imputato e gli elementi su cui si fonda la decisione impugnata.

Punto di partenza della vicenda è il sequestro della e del figlio , avvenuto in Albania il 20 aprile 1996, al quale seguì poche ore dopo il loro trasferimento in Italia ad opera del e del fratello , prima sulla costa leccese e poi a Cesenatico. Qui giunti, madre e figlio furono separati: la donna venne trattenuta a Cesenatico da tale , fidanzata di , per essere avviata alla prostituzione nella zona, mentre proseguì il viaggio con l'imputato in direzione di Bollate, dove occupò un appartamento preso in locazione dallo stesso , per poi spostarsi a Torino.

A Cesenatico, la , dopo essere stata sottoposta ad abusi sessuali e ad ogni altro genere di violenza ad opera di , fu costretta a prostituirsi in strada col falso nome di , sotto il diretto controllo della che provvedeva ad incassare i proventi della attività di meretricio della donna per poi riversarli a e con la minaccia che se si fosse rifiutata avrebbero fatto del male al suo bambino. Espulsa dall'Italia e fatta sbarcare a Durazzo, la trovò ad attenderla , che aveva provveduto a rispedirla subito in Italia, spingendola questa volta a prostituirsi nella zona di Sesto Calende, sempre lontano dal figlio.

Su suggerimento di una prostituta, la si decideva finalmente a sporgere denuncia ai carabinieri, che il 12 luglio 1996 irrompevano nell'appartamento dove teneva prigioniero il piccolo , liberandolo.

Fin qui i fatti.

Le prove della responsabilità dei fratelli (, e ) e della per i fatti commessi in Italia sono state desunte essenzialmente dalla corte di appello dal tono complessivo delle dichiarazioni delle due persone offese, che - ad onta delle divergenze e delle imprecisioni riscontrate su alcuni particolari ritenuti a torto di primaria importanza e il contrasto con le affermazioni degli imputati, che hanno sempre negato di aver commesso i reati loro addebitati - costituiscono l'unica versione che consente di spiegare ragionevolmente sia il loro trasferimento in Italia, sia la strana "ospitalità" offerta al piccolo negli appartamenti di Bollate e di Torino.

La versione delle parti lese troverebbe del resto riscontro nelle dichiarazioni rese da , che durante il dibattimento di primo grado aveva mutato atteggiamento tenuto fino a quel momento, allineato sostanzialmente sulle posizioni dei coimputati, decidendo di collaborare con la giustizia. Altri riscontri, infine, si traevano dagli elementi obiettivi di verifica raccolti dagli investigatori e da loro riferiti nel corso del dibattimento. Per tacere della palese inattendibilità e reticenza delle dichiarazioni rese da , titolare dell'albergo di Cesenatico, verosimilmente timoroso di testimoniare contro i tre albanesi, le cui versioni peraltro apparivano per più versi incoerenti, inverosimili e non coincidenti.

II. Avverso la sentenza della corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vari motivi che possono così sintetizzarsi.

La difesa lamenta innanzitutto, sotto il profilo della violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p., che al suo assistito la notifica dell'avviso di celebrazione dell'udienza del processo di secondo grado sia avvenuta prima della scadenza del termine per la proposizione di tutte le impugnazioni avverso la sentenza di primo grado: ciò che avrebbe tolto all'imputato la possibilità di essere edotta che oggetto di valutazione e di decisione della corte di appello sarebbero state anche le future ed eventuali

impugnazioni degli altri coimputati. Da qui la necessità di una verifica circa il rispetto del termine a comparire ai fini dell'approntamento di una adeguata difesa.

La difesa ravvisa inoltre la nullità del decreto dispositivo del giudizio nella enunciazione della contestazione formulata nei confronti dell'imputato, che sarebbe priva di qualsiasi riferimento al ruolo da lui assunto nella vicenda, mancando ogni riferimento al contributo offerto al verificarsi degli eventi lesivi contestati, con la conseguenza che il aveva affrontato il dibattimento senza sapere quale fosse l'oggetto dell'addebito.

Con il terzo motivo di ricorso si censura il ragionamento seguito dalla corte di merito, che avrebbe fideisticamente avallato il contenuto delle dichiarazioni delle parti lese, nonostante le contraddizioni, incoerenze e reciproche smentite. In particolare, viene criticata l'incapacità dei testi di caratterizzare la partecipazione dell'imputato durante la fase del rapimento in Albania, del successivo viaggio e soprattutto della sua funzione di custode del piccolo . Parimenti illogica sarebbe l'attribuzione della qualifica di "elementi di riscontro" riferita alle dichiarazioni della e alla non coincidenza delle versioni rese dall'imputato e dai suoi fratelli.

Da ultimo, la difesa critica la qualificazione giuridica del reato sub a) come sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), dovendo ravvisarsi piuttosto nel caso di specie, in forza del principio di specialità, un caso di sequestro di persona (art. 605 c.p.) aggravato dall'esistenza di un nesso teleologico con l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge n. 58 del 1975).  
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va rigettato.

A) Sulla questione della avvenuta trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni alla corte di appello prima che fosse interamente scaduto per l'imputato e il suo difensore il termine per proporre impugnazione, i giudici del gravame hanno fornito una spiegazione giuridicamente corretta, osservando che il fatto che normalmente si attenda la scadenza dell'ultimo giorno utile per proporre l'impugnazione principale e quella incidentale non fa derivare dall'omissione di questo dovere alcuna nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, giacché l'art. 590 c.p.p., che concerne appunto, la trasmissione degli atti in seguito all'impugnazione, impone che tale trasmissione avvenga "senza ritardo", senza operare alcuna distinzione tra atti di impugnazione proposti o ancora proponibili. Si aggiunga che non si riesce a comprendere quale concreta lesione del diritto di difesa, rilevante ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., determini una situazione del genere, posto che il termine minimo per comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601 comma 3 c.p.p. per il giudizio di appello è stato nel caso di specie rispettato; così come risulta essere stato tempestivamente e ritualmente notificato all'imputato e al suo difensore in data 3 novembre 1997 l'appello incidentale del P.M., né, d'altra parte, nel successivo atto di appello proposto il 18 novembre dal difensore dell'imputato prima che scadesse il termine conseguente alla notifica a quest'ultimo dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, viene mosso alcun rilievo con riguardo all'appello incidentale del P.M.

B) Infondata è anche la doglianza relativa all'incertezza dell'enunciazione dei fatti oggetto dell'imputazione formulata nei confronti dell'imputato. Sulla questione, già affrontata e risolta in primo grado con ordinanza 21 febbraio 1997, la corte distrettuale é tornata ad esprimersi con ampia e diffusa motivazione, affermando che non può ritenersi "insufficiente" un'imputazione che specifica in quali fatti si è concretizzata la condotta tipica del reato posta in essere dall'imputato, anche se non contiene l'indicazione dello specifico contributo da lui dato ad una fattispecie concorsuale peraltro particolarmente complessa ed articolata, che attiene al diverso profilo degli elementi di prova a suo carico. Secondo la corte di merito, nessuna menomazione dei diritto

dell'imputato si è in concreto verificata, ove si consideri che nell'imputazione formulata si fa espressa menzione del ruolo di "concorrente morale" del , che peraltro ha avuto modo di conoscere gli elementi emersi a suo carico attraverso il deposito degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Senza contare che, in una vicenda come questa, la rilevante interconnessione con l'attività delittuosa trainante dei coimputati maggiorenni ha reso praticamente impossibile scindere e separare le condotte dei tre fratelli, tutte convergenti e concorrenti nella realizzazione dei fatti di reato commessi in danno della e del suo bambino. Ne deriva che nessuna nullità è dato di rilevare in presenza di una fattispecie di natura concorsuale in cui il fatti siano stati specificati in tutte le loro componenti e l'imputato sia stato messo in grado di comprendere i termini in linea di fatto dell'accusa, così da poter predisporre una adeguata e congrua difesa.

C) Con il terzo motivo di ricorso si propongono a ben guardare censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto, ai quali il giudice di merito è pervenuto attraverso un'attenta ed approfondita valutazione degli elementi di prova a sua disposizione, fondando il suo convincimento su una motivazione - volta a spiegare perché le dichiarazioni delle persone offese globalmente coerenti costanti e conformi su elementi essenziali dell'intera vicenda possiedono un peso probatorio maggiore rispetto a quelle rese dagli imputati - che è esente da errori logici e giuridici. Va da sé che non può costituire vizio, comportante controllo di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più favorevole valutazione delle risultanze processuali, dato che esula dai poteri di questa Corte una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.

D) La difesa sostiene che sarebbe pacifico, secondo la tesi accolta nella sentenza impugnata, che il fine immediato della condotta del e degli altri coimputati non era quello di ottenere un prezzo determinato per la liberazione, quale profitto del reato, del piccolo , bensì quello di ottenere la prostituzione della madre, sotto la minaccia di far del male al suo bambino. Ciò che indurrebbe a ravvisare la fattispecie di cui all'art. 605 c.p., aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 2 c.p. dal fine di commettere i reati di induzione e di sfruttamento della prostituzione altrui, e non già il reato contestato di sequestro di persona a scopo di estorsione, tanto più che le condizioni di vita del piccolo in Bollate erano quelle di un minorente clandestino, non assoggettato ad alcun controllo particolare.

Ma la corte di merito ha spiegato, anche qui con ampia e adeguata motivazione, che lo scopo perseguito dall'imputato e dai suoi complici di conseguire il profitto di natura patrimoniale consistente nel versamento periodico nelle mani di uno dei fratelli dei proventi dell'attività di meretricio svolta dalla , integra il dolo specifico del reato di cui all'art. 630 c.p. Peraltro, se si pensa che il versamento di tali somme poteva essere preteso dai sequestratori quale prezzo - o, comunque, anche quale prezzo - per la futura liberazione del bambino, può ritenersi provato, in linea di fatto, che la molla che spinse la donna a prostituirsi e sull'efficacia della quale gli imputati certamente contavano era proprio la speranza di poter pagare, coi proventi della sua attività di prostituta, una somma sufficiente ad ottenere la liberazione del figlio. Tale speranza, peraltro, non era frutto di una sua illusione, ma era fondata, secondo quanto la stessa ha dichiarato, sulle specifiche promesse di coloro che tenevano sequestrato il suo bambino, e, in particolare, da , il quale aveva posto il versamento dei proventi della prostituzione della donna, quale condizione per poter vedere nell'immediato e per ottenerne, in futuro, la liberazione.

Tale ricostruzione è in linea con la giurisprudenza di questo Supremo Collegio, secondo cui l'ingiusto profitto cui deve essere finalizzata l'azione dell'agente nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si identifica in qualsiasi utilità che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato (Cass., Sez. II, 20 gennaio 1989, n. 625, ). Nessuna concreta rilevanza può attribuirsi, sotto questo aspetto, al fatto che il piccolo non sia stato sottoposto ad alcun controllo

particolare, giacché, come ha insegnato questa Corte (Cass., Sez. II, 18 settembre 1989, ), per configurare il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è sufficiente che il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà personale, quale ne sia il grado e la durata, il luogo in cui avvenga e i mezzi usati per imporla, potendosi il sequestro realizzare, oltre che con la coercizione fisica che impedisce in concreto ogni libertà di movimento, anche attraverso l'inganno e con motivi pretestuosi che attraggono la vittima e ne inficiano la volontà di autodeterminarsi.

P.Q.M.

Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.

rigetta

il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 1998.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 LUG. 1998.

#### MASSIME

Perchè si configuri il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è sufficiente che il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà personale, quali ne siano il grado e la durata, il luogo in cui avvenga e i mezzi usati per imporla, potendo il sequestro realizzarsi, oltre che con la coercizione fisica che impedisce in concreto ogni libertà di movimento, anche attraverso l'inganno e con motivi pretestuosi che attraggono la vittima e ne inficiano la volontà di autodeterminarsi.

L'ingiusto profitto cui deve essere finalizzata l'azione dell'agente nel delitto di sequestro a scopo di estorsione si identifica in qualsiasi utilità che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato. (Fattispecie in ipotesi di sequestro di un familiare al fine di indurre la madre a prostituirsi).